

ATTO N. 880/BIS

Relazione della III Commissione Consiliare Permanente

SERVIZI E POLITICHE SOCIALI, IGIENE E SANITÀ, ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT

Relatore Consigliere Vannio Brozzi

Relazione orale ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento interno
Iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27,
comma 3 del Regolamento Interno

SUL


***D*ISEGNO DI LEGGE**

“

***“Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17/5/1994
n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio”***

Approvato dalla III Commissione Consiliare Permanente il 15.11.2001

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 16.11.2001



COMUNICAZIONE DELLA III
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la III Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 15 novembre 2001 ha esaminato l'atto n. 880 esprimendo parere favorevole.

Si richiede, pertanto, l'iscrizione dell'atto suddetto all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio regionale ai sensi del terzo comma dell'art. 27 del Regolamento interno, comunicando altresì che per la Commissione riferirà oralmente il Consigliere Brozzi.

RELAZIONE

ATTO N. 880- *Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17/5/1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".*

Il disegno di legge che ci accingiamo a varare oggi è impostato in modo molto rigoroso, soprattutto nello spirito del rispetto delle rigide condizioni previste dall'art. 9 della direttiva CEE 409/79, la direttiva europea appunto che disciplina la conservazione degli uccelli selvatici e che introduce un regime generale di protezione di tutti gli uccelli selvatici viventi allo stato naturale, stabilendo il divieto di uccisione e di cattura, ad eccezione delle specie elencate nell'allegato II.

Le uniche deroghe ammesse a tali divieti sono quelle tassativamente elencate dall'articolo 9, sopra citato, e cioè:

- a) nell'interesse della salute, della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque;
- b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
- c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

Qualora ci si trovi nella condizione di applicare le deroghe, queste possono essere applicate indicando in dettaglio, i mezzi, le modalità di esercizio, i

tempi, i luoghi, l'autorità abilitata al controllo delle condizioni, delle modalità e dei limiti dello svolgimento degli interventi, ecc.

La legge nazionale 157 del 1992, si è preoccupata al comma 4 dell'art. 1 di recepire integralmente la Direttiva CEE, ma non contiene tuttavia una disciplina specifica delle modalità di applicazione delle deroghe.

Questa lacuna ha determinato gravi difficoltà per le regioni che si sono trovate nelle condizioni di dover provvedere in questo settore per limitare i danni alle culture agricole, ciascuna delle quali è intervenuta come meglio ha creduto, determinando tuttavia un quadro legislativo piuttosto vario. Infatti, alcune regioni, come la Lombardia e la Toscana, hanno provveduto con proprie leggi, all'applicazione delle deroghe, mentre per altre regioni tra le quali l'Umbria (1997), che hanno successivamente varato norme in materia, c'è stato un rinvio da parte del Governo che ha dichiarato di competenza statale e non regionale le disposizioni che incidono sull'elenco delle specie cacciabili.

Sulla questione è successivamente intervenuta anche la Corte Costituzionale precisando che le Regioni non possono attivare autonomamente le deroghe poiché queste coinvolgono interessi generali di pertinenza dello Stato che deve dettare le regole che assicurino uniformità e organicità al sistema.

Altre regioni – come ad esempio le Marche che aveva disciplinato questa materia con la L.r. 7/95 – hanno approvato norme che prevedono meno vincoli considerando il prelievo venatorio come condizione normale di applicazione della deroga. Ciò nonostante la Regione dell'Umbria, considerato il mutato quadro istituzionale delle competenze che sembra ormai delineato, ha deciso di intervenire per dare certezze e per disciplinare

correttamente la materia proponendo una articolata normativa che risponda in modo preciso e puntuale ai requisiti richiesti dalla direttiva CEE in termini di definizione delle condizioni, dei limiti e dei controlli previsti nella applicazione delle deroghe.

Sembra infatti che ormai esistano le condizioni per superare la dicotomia tra competenze statali e regionali, avvalorate anche dal nuovo disegno di legge di iniziativa del Governo approvato e presentato al Parlamento nel settembre scorso che chiarisce definitivamente la competenza regionale nella disciplina dell'esercizio delle deroghe.

Secondo lo stesso Governo infatti la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici nel territorio degli stati membri dell'unione Europea, si prefigge la protezione, la gestione e la regolamentazione delle specie selvatiche e ne disciplina lo sfruttamento, e stabilisce che al sistema di limiti così posto, gli Stati membri possono derogare per le ragioni previste all'art. 9, paragrafo 1, lettere a), b), c) come già detto in precedenza.

Anche il Governo riconosce che c'è l'esigenza di una disciplina specifica delle deroghe, proprio per prevenire i gravi danni arrecati alle colture agricole dalla sovrappopolazione di alcune specie selvatiche che si verifica regolarmente in alcune regioni, e riconoscendo la necessità del ricorso al contenimento numerico di tali popolazioni anche mediante la normale attività venatoria, pur sottoposta a rigorosi controlli e limitazioni.

A questo proposito mi piace utilizzare le ragioni che il Governo adduce nella sua relazione di accompagnamento all'atto e personalmente apprezzo l'orientamento del Governo stesso quando dice *“di affidare l'attuazione delle deroghe alle regioni e alle province autonome nel quadro della*

disciplina generale dettata dallo Stato a tutela dell'interesse unitario e transnazionale della conservazione delle specie migratorie protette,” poiché questo “non solo corrisponde agli indirizzi di Governo volti ad attribuire il maggior numero di funzioni alle istituzioni territoriali e al principio della sussidiarietà, ma si inserisce nella linea direttrice delle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, ed è direttamente riconducibile alle istanze regionalistiche e, oggi, federaliste”. La relazione prosegue infatti riconoscendo che “Non si può dubitare infatti che la disciplina delle specifiche deroghe rientri nell'interesse differenziato di ciascuna regione, essendo i vari casi rapportabili alle diverse situazioni locali e territoriali (danni alle colture locali, tutela della salute e sicurezza pubblica regionale, ripopolamento e così via) e quindi apprezzabili meglio a livello regionale, pur nel rispetto dell'interesse unitario”.

Anche io mi sento di condividere il giudizio riportato secondo il quale “non apparirebbe quindi più giustificata l'interferenza in ciascuna deroga del potere statale, mentre permane l'esigenza di definire a livello nazionale il quadro applicativo generale delle stesse, anche per evitare attuazioni disomogenee e contraddittorie tra regione e regione”, riconoscendo appunto lo stesso Governo che le regioni, nel frattempo hanno provveduto a dare attuazione alla disciplina delle deroghe, per cui è ormai necessario e urgente intervenire nella materia proprio per assicurare omogeneità al sistema.


In conclusione voglio porre l'accento anche su un altro aspetto affrontato nella presente proposta di legge, ovvero l'autorizzazione alla caccia alla selvaggina migratoria per cinque giorni settimanali nei mesi di ottobre e novembre, con esclusione comunque del martedì e del venerdì.

Questa facoltà, prevista dall'art. 18, comma 6, della legge n. 157/92 è stata utilizzata in Umbria, come in molte altre regioni dove esiste una antica e radicata tradizione di caccia alla selvaggina migratoria, anche se spesso è stata oggetto di ricorrente contenzioso.

I motivi alla base delle censure proposte erano dovuti ai ricorrenti pareri negativi espressi dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, che ha sempre dichiarato di non essere in possesso di elementi sufficienti per valutare l'impatto dell'aumento di prelievo venatorio e quindi per esprimere un parere favorevole sull'autorizzazione alla caccia per cinque giorni settimanali.

A legittimare questa scelta c'è stata la recente acquisizione di uno studio effettuato in Umbria e basato su autorevoli pareri scientifici, che afferma la inesistenza di rischi per la conservazione delle specie interessate dal maggior prelievo venatorio e il relativo modesto impatto di questa autorizzazione su queste modalità di caccia, che consentono perciò di proporre una disciplina della caccia nei mesi di ottobre e di novembre che preveda la possibilità di cacciare per cinque giorni settimanali (con esclusione comunque del martedì e del venerdì) solamente la selvaggina migratoria e solo da appostamento.

Sulla base di quanto finora illustrato si sottopone all'approvazione del Consiglio Regionale il presente atto, che è stato approvato nell'ultima seduta della III Commissione all'unanimità dei presenti, e per il quale propongo l'approvazione con una unica votazione, come da regolamento.



(Schema di delibera proposto dalla III Commissione Consiliare Permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17/5/1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" depositato alla Presidenza del Consiglio regionale con nota prot. 2519 del 9.10.2001 e trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente in data 9.10.2001 (ATTO N. 880);

VISTO il parere della III Commissione Consiliare Permanente espresso nella seduta del 15 novembre 2001, e udita la relazione della medesima, illustrata oralmente dal relatore Consigliere Vannio Brozzi (ATTO N. 880/BIS);

VISTA la Direttiva CEE 2 aprile 1979, n. 409 ed in particolare l'art. 9;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59;


VISTO il D. Lgs. 4 giugno 1997, n. 143;

VISTO il DPCM 27 settembre 1997;

VISTO lo Statuto regionale;


VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;

con votazione separata articolo per articolo nonché
con votazione finale sull'intera legge che ha registrato
.... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di
astensione, espressi nei modi di legge dai ...
Consiglieri presenti e votanti



DELIBERA

- di approvare la legge regionale, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17/5/1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" composta di n. 2 articoli nel testo che segue



Art. 1

1. Dopo il TITOLO V - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA - della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, è aggiunto il seguente:

TITOLO V BIS
APPLICAZIONE DELLE DEROGHE ALLA
DIRETTIVA CEE N. 409/79


Art. 34 Bis

1. Le Province, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, per le finalità previste dall'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE, adottano il provvedimento di deroga specificando:

- a) le specie oggetto del prelievo in deroga;
- b) i mezzi, gli impianti ed i metodi di prelievo autorizzati;
- c) i soggetti abilitati;
- d) i periodi, gli orari e i luoghi del prelievo;
- e) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo in relazione alla consistenza delle popolazioni di ciascuna specie;
- f) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto;
- g) le motivazioni della adozione del provvedimento con riferimento alle condizioni indicate al comma 1 dell'art. 9 della Direttiva Comunitaria 2 aprile 1979, n. 409.

Art. 34 Ter

1. Il provvedimento di deroga non può essere applicato per le specie dichiarate in grave diminuzione numerica dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.
2. La disciplina di attuazione delle deroghe di cui alla presente legge si applica anche alla cattura di esemplari di specie protette per la cessione ai fini di richiamo di cui al comma 4 dell'art. 4, della



legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 34 Quater

1. Il prelievo in deroga può essere effettuato dai titolari del tesserino venatorio rilasciato dalla Regione, dotati di apposita scheda per la annotazione, al termine della giornata, dei capi prelevati.

La scheda deve essere fatta pervenire alla Provincia competente compilata in ogni sua parte, entro trenta giorni dal termine di chiusura del periodo di prelievo.

2. Per la mancata annotazione dei capi prelevati sull'apposita scheda è applicata la sanzione amministrativa di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

La mancata trasmissione alla Provincia competente della scheda è sanzionata con la sospensione di un mese del tesserino venatorio regionale per la stagione venatoria successiva.

Art. 34 Quinquies

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, ciascuna Provincia trasmette alla Regione i dati sul prelievo in deroga disposto.

La Giunta regionale provvede all'invio alle autorità nazionali competenti, della relazione sulla attuazione delle deroghe, ai fini della trasmissione alla Commissione Europea della relazione prevista dall'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE.

Art. 2

1. L'art. 32 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è così modificato:

a) al comma 2, dopo le parole "martedì e venerdì." sono aggiunte le parole "Dal 1 ottobre al 30 novembre, la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per due ulteriori giornate settimanali, con esclusione comunque del martedì e del venerdì."

b) Il comma 5 è soppresso.